

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

17 Dicembre 2019

Per Dirigenti, Quadri Superiori e Professional delle Piccole e Medie Aziende Produttori di Beni e Servizi

1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2023

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio. Copertura assicurativa

1. L'interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro e/o per malattia professionale non costituisce causa di risoluzione del contratto per la durata massima dell'intervento interruttivo fissata in mesi 10. L'azienda anticiperà, salvo conguaglio, quanto eventualmente erogato dall'Inail a titolo di indennità per inabilità temporanea. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del Professional nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione del corrispettivo non potrà superare il periodo di dieci mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
2. In caso di accertata invalidità permanente o di morte derivante da infortunio o da malattia professionale, al Professional o ai suoi aventi diritto, spettano i seguenti indennizzi:
 - se il corrispettivo annuo lordo è inferiore o uguale a € 24.000,00 (ventiquattromila):
 - Per morte: € 120.000,
 - Per Invalidità Permanente Totale: € 144.000,00
 - se il corrispettivo annuo lordo è superiore a € 24.000,00 (ventiquattromila):
 - Per morte: € 240.000,
 - Per Invalidità Permanente Totale: € 288.000,00
 - Per invalidità permanente totale si intende la riduzione in misura superiore ai 2/3 della capacità di lavoro specifica del Professional.

Nei casi di invalidità permanente parziale verrà liquidata una somma che, riferita al capitale di cui al punto precedente, sia proporzionale al grado di invalidità accertata determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000.

La copertura assicurativa deve essere sottoscritta a garanzia degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

3. Agli effetti del presente allegato si considera:
 - infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - professionale, la malattia che sia compresa in quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124/1965;
 - corrispettivo, l'insieme dei compensi di cui all'Art. 3
4. Quanto previsto al comma 2 del presente allegato è attuato in un'ottica solidaristica e mutualistica dal FASDAPI mediante appropriati strumenti assicurativi.
5. Salvo quanto previsto al successivo comma 9, le aziende sono tenute a concorrere ai costi sostenuti dal FASDAPI per il perseguimento delle sue finalità statutarie, versando al FASDAPI un contributo il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'ente stesso. Il Professional concorre ai costi aziendali anzidetti con un contributo annuo pari al 50% del costo che dovrà essere versato al FASDAPI dall'azienda previa trattenuta dalle competenze periodiche del Professional o con le diverse modalità concordate.
6. Il FASDAPI, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, prevedrà:
 - a) la riduzione dell'indennizzo, dovuto al Professional o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'Inail all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato;
 - b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del Professional o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall'Inail;
 - c) la natura vincolante dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'Inail o dal Giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del Professional al FASDAPI al fine di consentirne la partecipazione al processo;

- d) l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'Inail ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il Professional, ove richiesto dal FASDAPI e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico del richiedente, avrà l'obbligo di proporre causa all'Inail. In caso di esito favorevole, il Professional dovrà restituire la somma che avrà ricevuto in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.
7. Ferma l'obbligatorietà del regime assistenziale previsto dal presente allegato per il Professional, sono fatte salve le eventuali maggiori coperture assicurative aziendali in atto; a tal fine, le polizze aziendali già stipulate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, saranno, alla loro scadenza o disdetta, rinegoziate a copertura della maggiore differenza non assicurata dal FASDAPI.
 8. Le somme assicurate ai sensi del comma 2, nonché il contributo a carico del Professional di cui al comma 5, decorrono dalla data di entrata in vigore delle relative polizze assicurative ivi previste.
 9. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al comma 2 eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda ed il Professional che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui al richiamato comma 2, rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.
 10. Per tutto quanto non previsto dal presente allegato si rinvia integralmente allo Statuto e al regolamento del Fasdapi.

Dichiarazione a Verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al Professional di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, il comma 2 si interpreta nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di detto riconoscimento.

Le Parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini dell'erogazione delle somme assicurate ai sensi del precedente comma 2, nonché del comma 9 del presente allegato, le Società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del Professional così come formulato:

1. dall'Inps o da altro Ente Previdenziale, all'atto del riconoscimento della

pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;

2. dall'Inail, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente.

Le Parti concordano che in caso di morte del Professional, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi del comma 2, nonché del comma 9 del presente allegato, sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso Professional. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell'Art. 2122 del codice civile.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965, deve intendersi comprensivo dell'ampliamento disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997 in base alla quale l'Inail indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui il Professional dimostri l'origine professionale.